



DELEGAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

## **Statuto della PROMETEO AITF ODV Delegazione regionale dell'AITF ODV**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato "PROMETEO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TRAPIANTATI DI FEGATO E ALTRI ORGANI ODV" siglabile "PROMETEO AITF ODV", Delegazione regionale della Sardegna dell'AITF.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Selargius. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
3. L'Associazione ha carattere regionale ed è affiliata all'Associazione nazionale AITF ODV, di cui recepisce lo statuto approvato il 12 maggio 2019 a Torino dall'Assemblea straordinaria dei soci, salvo le modifiche indispensabili per la gestione di una struttura di livello regionale.

### **Art. 2**

#### **Scopi e finalità**

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul trapianto di organi e tessuti, di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e bambini prima, durante e dopo il trapianto. Si propone inoltre di collaborare e/o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti d'organo e delle malattie che possono portare al trapianto di organi. È altresì scopo dell'Associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori; nonché curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti o ne permetta la realizzazione.

### **Art. 3**

#### **Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:  
Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  
Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

- a) assistere i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, tramite la sede nazionale di Torino e le delegazioni esistenti sul territorio, seguendoli da vicino, fornendo informazioni utili, aiutandoli nella ricerca di alloggio in occasione dei ricoveri in ospedale, tutelandoli nell'assistenza;
- b) a seguito di un'adeguata valutazione, sostenere economicamente le persone in attesa di trapianto o già trapiantate che si trovano in condizioni disagiate e in difficoltà;
- c) fornire informazioni sui trapianti di organi, tessuti e cellule attraverso la presenza di volontari formati, la distribuzione di materiale informativo e l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, momenti d'incontro, ecc.;
- d) realizzare interventi di sensibilizzazione, educazione e testimonianze nelle scuole di ogni ordine e grado e nei vari Comuni della Sardegna per promuovere e far conoscere la possibilità di dichiararsi potenziali donatori di organi al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità;
- e) promuovere l'attività di studio, formazione e ricerca nell'ambito dei trapianti di organi e delle varie patologie che possono portare a un trapianto, anche attraverso un sostegno diretto e/o con l'erogazione di borse di studio per la formazione di medici specializzandi in trapiantologia, la pubblicazione e diffusione di articoli scientifici, l'organizzazione di eventi scientifici;
- f) svolgere opera attiva negli ospedali fornendo assistenza e supporto ai pazienti e collaborando con medici e infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;
- g) praticare, ovunque se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, un'attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione e sul trapianto di organi, cellule e tessuti;
- h) attivarsi nei rapporti con gli enti territoriali (Regione Sardegna, Province, Unione di comuni, Città metropolitane e Comuni) per tutelare i diritti sociosanitari dei trapiantati, anche favorendo una legislazione di sostegno;
- i) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro eventuale individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4** **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Rendite patrimoniali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5** **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, indipendentemente dall'essere trapiantati/trapiantandi di fegato, di altri organi o non trapiantati affatto.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6** **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la

- quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  4. La qualità di socio si perde:
    - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
    - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
    - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
    - d. per causa di morte.
  5. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo; negli altri casi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
  7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

#### **Art. 7** **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali secondo le norme vigenti, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  - b) I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
    - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
    - a prestare, per quanto possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

#### **Art. 8** **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea regionale dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo regionale ;
- c. Il Comitato Esecutivo regionale (o Ufficio di Presidenza);
- d. Il Presidente regionale.

### **Art. 9 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea regionale dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente regionale o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea regionale si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo regionale ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'anno precedente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b. discute e approva i programmi di attività;

- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo regionale, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
  - d. quando obbligatorio, nomina e revoca il Collegio dei revisori dei conti incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
  - e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
  - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo regionale dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - j. delibera sull'esclusione dei soci;
  - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - l. delega il Consiglio Direttivo regionale a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
  - m. delega il Consiglio Direttivo regionale a determinare limiti massimi di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato (vedi rimborso km, pasti, hotel ecc.). Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo regionale.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo regionale è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea regionale dei soci che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo regionale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente regionale, il Vicepresidente regionale e il Segretario amministrativo/Tesoriere regionale.
4. Il Segretario amministrativo/Tesoriere regionale cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del

- patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, per la gestione quotidiana di piccole spese non differibili, può farsi supportare da personale volontario e/o dipendente dell'associazione.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo regionale, su proposta del Comitato Esecutivo regionale, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo regionale. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo regionale, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
  8. Il Consiglio Direttivo regionale è responsabile verso l'Assemblea regionale della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea regionale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea regionale. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
    - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
    - b. redige e presenta all'Assemblea regionale il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
    - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    - d. sottopone all'Assemblea regionale le proposte di esclusione dei soci;
    - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea regionale le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    - f. elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo regionale;
    - g. delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
    - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
    - j. approva i rimborsi degli associati che prestano attività di volontariato.
  9. Il Consiglio Direttivo regionale è presieduto dal Presidente regionale o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo regionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo, che possono essere ridotti a 2 giorni in caso di necessità e urgenza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo regionale.
  12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regionale, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo regionale. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
16. In presenza di atteggiamenti posti in essere da strutture locali lesivi in qualche misura dell'immagine dell'AITF, su proposta del Comitato Esecutivo regionale, il Consiglio Direttivo regionale, valutati i fatti, può delegare il Presidente regionale a diffidare la Struttura resasi responsabile del fatto ad avere atteggiamenti consoni all'appartenenza al sodalizio. Qualora gli atteggiamenti lesivi del decoro e dell'immagine dell'AITF dovessero perdurare, il Presidente regionale trasmette gli atti ai Probiviri nazionali.

### **Art. 13** **Il Comitato Esecutivo**

Il Consiglio Direttivo regionale elegge tra i propri membri il Comitato Esecutivo (o Ufficio di presidenza) il quale costituisce l'Organo operativo che affianca il Presidente regionale nello sviluppare le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea generale. Il Comitato Esecutivo regionale può affidare a ciascun membro al suo interno la responsabilità di un particolare settore di attività e si riunisce di massima almeno sei volte all'anno, anche in località diverse dalla sede regionale dell'associazione. Il Comitato Esecutivo regionale è composto da un massimo di cinque consiglieri compreso il Presidente.

### **Art. 14** **Presidente**

1. Il Presidente regionale è eletto dal Consiglio Direttivo regionale nel suo seno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a 3 (tre) mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature può essere rieletto il Presidente uscente
2. Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale coadiuvato dal Comitato Esecutivo regionale; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea regionale; convoca l'Assemblea regionale dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente regionale o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Comitato Esecutivo regionale.
4. Il Presidente regionale, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo regionale e adotta i provvedimenti necessari. Chiede poi, subito dopo, formale atto deliberativo da parte del Comitato Esecutivo regionale e porta gli stessi provvedimenti in ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo regionale.

### **Art. 15** **Delegazioni locali**

La Prometeo AITF ODV prende atto che la costituzione di Delegazioni locali è di pertinenza dell'AITF a livello nazionale ed è, pertanto, disciplinata dalla Statuto dell'AITF nazionale cui si rimanda.

La Prometeo AITF ODV può comunque costituire sul territorio regionale articolazioni locali (quali Coordinamenti provinciali) e può nominare referenti locali (per Città Metropolitane, Comuni, Unione di Comuni, Municipalità, ...), funzionali allo sviluppo e alla presenza dell'associazione nell'Isola, che rispondano politicamente e amministrativamente all'associazione regionale.

La Prometeo Aitf ODV, in quanto Delegazione regionale dell'AITF, intende favorire ogni tipo di rapporto e collaborazione con le altre Delegazioni locali.



**Art. 16**  
**Il Collegio dei Revisori**

1. Su eventuale proposta del Consiglio Direttivo regionale, l'Assemblea regionale dei soci può nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre membri più due supplenti. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni, possono essere rinominati e, se soci, non possono essere retribuiti. Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i suoi membri effettivi.
2. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione regionale, può assistere alle riunioni dell'Assemblea regionale dei soci e del Consiglio Direttivo regionale senza diritto di voto, accerta - di concerto con il professionista incaricato di gestire la contabilità dell'Associazione regionale - la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle stesse.
3. Nel caso in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il Collegio deve essere obbligatoriamente nominato e gli sono attribuiti i compiti indicati dallo stesso art. 30.
4. All'eventuale superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea regionale può assegnare al Collegio dei Revisori anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i membri effettivi e i supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può incaricare della revisione dei conti una sola persona fisica, iscritta al registro.

**Art. 17**  
**Il Collegio Regionale dei Probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene eletto da parte dell'Assemblea il Collegio regionale dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo regionale gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio regionale dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo regionale. I Probiviri regionali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a tre volte.
3. Il Collegio dei Probiviri regionale elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri regionale si riunisce su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo regionale oppure di dieci associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. Delibera anche sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati.

**Art. 18**  
**Il Presidente onorario**

Il Presidente Onorario regionale può essere nominato dall'Assemblea regionale per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

1. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea regionale incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni. Egli viene invitato nella veste di uditor, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ad ogni riunione del Consiglio Direttivo regionale.

**Art. 19**  
**Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea regionale dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

**Art. 20**  
**Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

**Art. 21**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 22**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.